



Riferimenti da citare nella risposta: Vedere nel margine destro

Allegati:

Riferimenti interni: Prot. 0592406 Data
13/11/2024

ID 76792

A: REGIONE TOSCANA - SETTORE VIA

OGGETTO:[ID:2325] Art. 19 del Dlgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma società Idea Verde s.r.l. sita in Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), via Francesca 17 - Precisazioni del Settore AIA.

Facendo seguito al contributo di questo Settore per il procedimento in oggetto, agli atti al prot. n. 0645189 del 11/12/2024, si osserva, ad ulteriore integrazione, quanto segue.

Nella documentazione inviata a supporto del procedimento di verifica di assoggettabilità postuma, la Società ha richiamato la possibilità di recuperare rifiuti derivanti da origine non conciararia per la produzione di fertilizzanti, già presente nella autorizzazione della Provincia di Pisa (rif. Tab 1.bis Allegato A D.D. n. 1401/2015, poi recepita nell'Allegato A del decreto regionale n. 451/2017).

Viene evidenziato che nella D.D. di AIA era prevista una specifica prescrizione (pto. 5.4.c All. A alla citata D.D. AIA) che prevedeva che l'utilizzo dei rifiuti di origine non conciararia (rif. Tab 1.bis) fosse condizionato alla preventiva identificazione e comunicazione da parte del Gestore dei relativi fertilizzanti che si intendevano produrre ai sensi del D.lgs 75/2010.

Viene precisato che tale comunicazione, in ottemperanza al punto 5.4.c, non è stata mai effettuata e che tali rifiuti di origine non conciararia non sono mai stati trattati presso l'impianto, come risulta dalle relazioni annuali AIA e dagli esiti dei sopralluoghi ARPAT (rif. protocollo ARPAT n. 2018/0068571 del 01/10/2018 - agli atti al prot. n. 458621-A del 03/10/2018, protocollo ARPAT n. 2022/0000777 del 05/01/2022 - agli atti prot. n. 0004318 del 05/01/2022, protocollo ARPAT n. 2024/0028515 del 12/04/2024 - agli atti prot. n. 0225722 del 16/04/2024).

Si osserva inoltre che nella documentazione a supporto del procedimento di verifica di assoggettabilità postuma, la Società ha proposto per i rifiuti di origine non conciararia un limite annuo complessivo annuo pari a 10.000 t, in sostituzione del quantitativo per specifica tipologia di CER, come previsto nell'AIA vigente (si precisa comunque che la somma dei quantitativi per specifica tipologia di CER è pari a 10.000 t/anno).

Viene inoltre precisato che l'utilizzo dei rifiuti di origine non conciararia (rif. Tab 1.bis) non è stato oggetto del procedimento di riesame parziale AIA di cui al D.D. n. 27625 del 28/12/2023.

Viene osservato che, pur avendo specificato nella documentazione di VIA la possibilità di conferire a recupero anche dette tipologie di rifiuto, ad oggi non ci sono evidenze che alla Società interessi effettivamente produrre fertilizzanti da rifiuti non conciarari.

Premesso quanto sopra, nel caso in cui la Società intenda confermare la possibilità di poter utilizzare rifiuti di origine non conciararia per la produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010, tenuto conto degli aggiornamenti normativi in materia di fertilizzanti e in materia di EoW, si ritiene opportuno che sia effettuato per i rifiuti di origine non conciararia un approfondimento, analogo a quello svolto per i rifiuti conciarari (rif. D.D. n. 27625 del 28/12/2023 emanato a seguito del procedimento di riesame parziale), relativo al corretto titolo autorizzativo per il recupero di tali rifiuti non pericolosi. Si ricorda che in caso procedura ordinaria (art. 208 del D.lgs. 152/2006) dovrà essere prevista la dichiarazione di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) "caso per caso", ai sensi dell'art 184-ter del D.lgs. 152/2006.

Titolare di I.E.Q. Alessandro Sanna, e-mail: alessandro.sanna@regione.toscana.it

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Dott. Sauro Mannucci